

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1991 del 18/04/2017
Oggetto	Pratica n. MO16A0054 ÷ Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale Naviglio ex art. 36, Regolamento Regionale 41/2001 ÷ Ditta Costanzini Romano.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1958 del 11/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno diciotto APRILE 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: pratica n. MO16A0054 - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale Naviglio ex art. 36, Regolamento Regionale 41/2001 - Ditta Costanzini Romano.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Preso atto che la ditta Costanzini Romano, ha presentato in data 1/12/2016, assunta a protocollo stessa data, n. 22353, istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale Naviglio, in comune di Bomporto, per un quantitativo max di **1/s 1,5** e di **mc/anno 3.750**;

Dato atto che l'opera di presa è mobile, che l'uso attuato è irriguo, che il quantitativo prelevato è inferiore a 2,00 litri/secondo, che la derivazione non ricade in zona tutelata, l'iter istruttorio ha seguito la procedura semplificata, di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

Acquisito, con protocollo n. 5605 in data 23/3/2017, il parere favorevole della competente Autorità di Bacino del fiume Po, condizionatamente al mantenimento in alveo del DMV, e all'ininfluenza della derivazione con gli obiettivi del Piano di gestione del Bacino Idrografico del Po;

Verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso irriguo di cui all'art. 152, comma 1;

- l'importo dei canoni, vista la portata d'esercizio della derivazione per la tipologia di appartenenza, corrisponde al minimo previsto, da versare in unica soluzione;

- è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

- che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

Verificato inoltre che, ai sensi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dei Fiume Po/Direttiva Derivazioni:

- il quantitativo da derivare, anche se dissipativo, si mantiene entro limiti accettabili, tale da non comportare problemi, come singolo prelievo, al corso d'acqua;

- il canale Naviglio è un canale artificiale, alimentato dal depuratore della città di Modena che vi sversa in continuo un quantitativo di risorsa pari a circa 35.000.000 mc/anno pressoché costanti (circa 1,00 mc/sec. di media);

- la qualità delle acque è "cattiva", limitatamente all'aspetto biologico, su tutto il corpo idrico. Ciò è presumibilmente dovuto al fatto che le acque ivi immesse, pur se in regola con quanto richiesto dalla normativa sulle acque di scarico, costituiscono alimentazione al canale di scarsa qualità;

- essendo la pratica istruita come "semplificata" ai sensi dall'art. 36, R.R. 41/2001, non è obbligatoria l'installazione di un dispositivo di misurazione ai sensi della DGR 2254/2016;

- il quantitativo richiesto è congruo rispetto alle colture praticate ai sensi della DGR 1415/2016 (2 ha di terreno coltivati a vite);

Atteso, che lo stesso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto:

- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a **€. 250,00**;

- a corrispondere in un'unica soluzione gli importi dovuti per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

Ritenuto, pertanto che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, quanto richiesto può essere concesso;

- che la concessione, a norma dell'art. 36, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, possa essere rilasciata per la durata di cinque anni solari dalla data di adozione della presente determinazione, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia di concessioni d'acqua pubblica:

- il T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il R.R. n. 41/2001
- il D. Lgs. 387/2003;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. i.;
- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005;
- il D. Lgs n. 152/2006 e s. m. e i.;
- la D.G.R. n. 1793/2008;
- il D. Lgs. n. 1019/2010;
- il D. Lgs. n. 38/2011;
- la D.G.R. n. 65/2015;
- la L.R. n. 2/2015 e s. m. e i.;
- le D.G.R. n. 1782/2015 e n. 2067/2015;
- le deliberazioni dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- le DGR n. 1415/2016, n. 1792/2016, n. 2254/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

- a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla

ditta Costanzini Romano, C.F. CSTRMN32S15A959L, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Canale Naviglio, in comune di Bomporto, per uso irriguo con una portata massima pari a **litri/sec. 1,5** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 3.750;**

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

c) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

d) di stabilire che la concessione è valida **fino al 31/12/2021;**

e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

- in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del disciplinare, degli importi dei canoni previsti per tutta la durata della concessione come indicato nel disciplinare parte integrante del presente provvedimento;

f) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia Romagna:

- Capitolo n. 04315 per i canoni annuali;
- Capitolo n. 07060 per il deposito cauzionale;
- Capitolo n. 04615 per le spese d'istruttoria;

g) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933, entro 60 gg, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle Acque Territoriale o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.